

AVVISO n.14055	30 Luglio 2008	SeDeX – INV. CERTIFICATES
-----------------------	-----------------------	--------------------------------------

Mittente del comunicato : Borsa Italiana
Societa' oggetto : DEUTSCHE BANK
dell'Avviso
Oggetto : Inizio negoziazione Investment Certificates –
classe B "DEUTSCHE BANK" emessi
nell'ambito di un Programma

Testo del comunicato

Si veda allegato.

Disposizioni della Borsa

Strumenti finanziari:	EURO BONUS CERTIFICATES SU INDICE DJ EUROPE STOXX BANKS		
Emittente:	DEUTSCHE BANK		
Rating Emittente:	Società di rating	Long term	Data report
	Moody's	Aa1	29/04/2008
	Standard & Poor's	AA	03/06/2008
	Fitch	AA-	30/04/2008
Oggetto:	INIZIO NEGOZIAZIONI IN BORSA		
Data di inizio negoziazioni:	01/08/2008		
Mercato di quotazione:	Borsa - Comparto SEDEX "Investment Certificates - Classe B"		
Orari e modalità di negoziazione:	Negoziazione continua e l'orario stabilito dall'art. IA.5.1.6 delle Istruzioni		
Operatore incaricato ad assolvere l'impegno di quotazione:	Deutsche Bank A.G. Codice specialist: 2690		

CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE

EURO BONUS CERTIFICATES SU INDICE DJ EUROPE STOXX BANKS ISIN DE000DB3U4Y1	
Serie in negoziazione:	vedasi scheda riepilogativa delle caratteristiche dei securitised derivatives
Quantitativo minimo di negoziazione di ciascuna serie:	vedasi scheda riepilogativa delle caratteristiche dei securitised derivatives (colonna "Lotto Neg.")
Impegno giornaliero ad esporre prezzi denaro e lettera per ciascuna serie:	vedasi scheda riepilogativa delle caratteristiche dei securitised derivatives (colonna "N.Lotti M.M.")
Tipo di liquidazione:	monetaria
Modalità di esercizio:	europeo

DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA

Dal giorno 01/08/2008, gli strumenti finanziari "EURO BONUS CERTIFICATES SU INDICE DJ EUROPE STOXX BANKS" (vedasi scheda riepilogativa delle caratteristiche dei securitised derivatives) verranno inseriti nel Listino Ufficiale, sezione Securitised Derivatives.

Allegati:

- Scheda riepilogativa delle caratteristiche dei securitised derivatives;
- Estratto del prospetto di quotazione dei Securitised Derivatives

<i>Serie</i>	<i>Isin</i>	<i>Sigla</i>	<i>SIA</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Sottostante</i>	<i>Barriera</i>	<i>Scadenza.</i>	<i>Parità</i>	<i>Ammontare</i>	<i>Lotto Neg.</i>	<i>N.Lotti MM</i>	<i>Val.Iniziale</i>	<i>Bonus</i>
1	DE000DB3U4Y1	DB3U4Y	54185	DBDSX7PBON130%G12	DJ EUROPE STOXX BANKS	172,97	30/07/2012	0,346885	500000	1	30	288,28	130%



PROGRAMMA BONUS CERTIFICATES SU INDICI

CONDIZIONI DEFINITIVE

relative al Prospetto di Base concernente l'offerta al pubblico e/o l'ammissione a quotazione di

**"EURO BONUS CERTIFICATES SU INDICE DJ EUROPE STOXX BANKS
ISIN DE000DB3U4Y1"**

L'adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Il presente documento integra il, e va letto congiuntamente al, Prospetto di Base (comprensivo di Nota di Sintesi, Documento di Registrazione, e Nota Informativa sugli strumenti finanziari) - depositato presso la Consob in data 30 luglio 2007 a seguito dell'approvazione n. 7066683 del 18 luglio 2007 e disponibile sul sito internet www.x-markets.it - e successivi aggiornamenti che saranno predisposti in ottemperanza alle disposizioni vigenti. Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alla quotazione relativamente ai certificati da emettere nell'ambito del Prospetto di Base con provvedimento n. 4646 del 19 maggio 2006, come confermato con provvedimento n. 5340 del 22 giugno 2007.

Borsa Italiana S.p.A. ha disposto l'ammissione alla quotazione ufficiale di borsa degli strumenti finanziari oggetto delle presenti Condizioni Definitive in data 25 luglio 2008 con provvedimento n. LOL-000022. Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse a Borsa Italiana S.p.A. in data 30 luglio 2008 e alla Consob in data 30 luglio 2008 e sono pubblicate sul sito internet www.x-markets.it dal 1 agosto 2008.

Si invitano gli investitori a leggere attentamente le presenti Condizioni Definitive relative al Prospetto di Base dei *Bonus Certificates* su Indici unitamente al Prospetto di Base (comprensivo di Nota di Sintesi, Nota Informativa sugli strumenti finanziari, e Documento di Registrazione) al fine di ottenere una completa e dettagliata informativa relativamente all'Emittente e all'offerta, prima di qualsiasi decisione sull'investimento. A tal riguardo si precisa che il Prospetto di Base è disponibile sul sito internet www.x-markets.it

1. Premessa

Le presenti Condizioni Definitive sono relative al Programma "**Bonus Certificates**" (di seguito, il "**Programma**"), depositato presso la Consob in data 30 Luglio 2007 a seguito dell'approvazione n. 7066683 del 18 Luglio 2007.

Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alla quotazione relativamente ai *Bonus Certificates* su Indici da emettere nell'ambito del Programma con provvedimento n. 4646 del 19 maggio 2006, come confermato con provvedimento n. 5340 del 22 giugno 2007.

Salvo ove diversamente indicato, nelle presenti Condizioni Definitive i termini con iniziale maiuscola avranno lo stesso significato agli stessi attribuito nel regolamento dei *Bonus Certificates Quanto* e degli *Euro Bonus Certificates* contenuti nella Nota Informativa del Prospetto di Base (il "**Regolamento**").

2. Fattori di rischio connessi ai *Bonus Certificates*

Si invitano gli investitori a leggere attentamente i seguenti fattori di rischio, prima di qualsiasi decisione sull'investimento, al fine di comprendere i fattori di rischio generali e specifici collegati all'acquisto/vendita dei *certificates* di tipo *Bonus Certificates* oggetto del presente Prospetto ed all'esercizio dei rispettivi diritti. Si invitano altresì gli investitori a leggere attentamente il presente Prospetto, unitamente alle ulteriori informazioni contenute nel Documento di Registrazione relativo all'Emittente ed incluso mediante riferimento nel presente Prospetto ed, in particolare, le avvertenze per l'investitore ivi contenute. I *Bonus Certificates*, in quanto strumenti finanziari derivati, sono caratterizzati da una rischiosità elevata, il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità. Tale rischiosità implica che l'investitore può non recuperare il capitale investito nei *Bonus Certificates* alla data di scadenza (si veda, di seguito, il "Rischio di perdita del capitale investito"). E' quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione al rischio che essa comporta. L'investitore deve considerare che la complessità di tali strumenti può favorire l'esecuzione di operazioni non adeguate. Nel caso in cui un acquirente dei *Certificates* finanzi l'acquisto degli stessi con un prestito, costui non soltanto deve sopportare qualunque perdita subita, qualora il prezzo di mercato dei *Certificates* abbia una performance inferiore rispetto alle sue previsioni, ma deve anche ripagare il prestito maggiorato degli interessi. Si consiglia ai potenziali investitori di non presupporre di essere in grado di utilizzare i guadagni ottenuti dai *Certificates* per la restituzione del prestito o il pagamento degli interessi. I *Bonus Certificates* non forniscono il pagamento di interessi o dividendi e non generano un'entrata corrente. Le potenziali svalutazioni di tali *Certificates* non possono essere compensate con altri guadagni provenienti dagli stessi. Si raccomanda al potenziale investitore di considerare, prima dell'acquisto, se la sua condizione finanziaria sia tale da consentirgli la restituzione di qualunque prestito o esecuzione dei pagamenti degli interessi, con breve preavviso, in caso di perdite piuttosto che di guadagni. I potenziali investitori che intendano acquistare i *Certificates* a fini di copertura contro rischi di mercato associati al Sottostante, dovrebbero essere a conoscenza della complessità di una strategia di copertura del genere. Il valore ed i termini dei *Certificates*, ad esempio, ed il valore del Sottostante potrebbero non correlarsi perfettamente. Si consideri che, in generale, l'investimento nei *certificates* non è adatto per molti investitori. Una volta valutato il rischio dell'operazione, l'investitore e l'intermediario devono verificare se l'investimento è adeguato all'investitore, con particolare riferimento alle situazioni patrimoniali, agli obiettivi di investimento ed all'esperienza nel campo degli investimenti in *certificates* di quest'ultimo.

L'analisi che segue ha valenza generale ed è volta a fornire una descrizione dei diversi fattori di rischio connessi ad un investimento negli strumenti finanziari emessi sulla base del presente documento. I fattori che assumono rilevanza in relazione ad un investimento in *certificates* sono determinati da diversi elementi, tutti correlati, tra i quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, la natura dei *certificates* e l'attività sottostante. Prima di assumere alcuna decisione

di investimento nei *certificates* è bene che l'investitore valuti attentamente l'analisi sui rischi che segue, nonché ogni altro fattore di rischio specifico dello strumento finanziario. L'investimento nei *certificates* è consigliato a chi ha esperienza in operazioni su strumenti finanziari di tal genere e sul relativo sottostante. Gli investitori dovrebbero ben comprendere i rischi associati ad un investimento in *certificates*, prima di effettuare investimenti di tal genere - rischi quali, tra gli altri, rischi propri del mercato azionario e obbligazionario, rischi connessi alla volatilità del mercato e/o al tasso di cambio (ove applicabile), rischi connessi ai tassi di interesse, rischi politici, economici e regolamentari, nonché una combinazione degli stessi - ed assumere le relative decisioni solo dopo aver valutato, insieme ai propri consulenti, anche legali e fiscali, (i) l'opportunità di un investimento nei *certificates*, anche alla luce della propria situazione finanziaria e patrimoniale, (ii) le informazioni fornite nel presente documento, nonché (iii) la tipologia di attività sottostante. I *certificates* sono strumenti finanziari derivati che possono incorporare un diritto di opzione e hanno, pertanto, molte caratteristiche in comune con le opzioni. Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. L'investitore che intenda negoziare le opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (*call* e *put*). Le opzioni *call* conferiscono all'acquirente il diritto di acquistare alla scadenza (stile europeo) una determinata attività ad un prezzo prefissato. Viceversa un'opzione *put* dà diritto all'acquirente di vendere alla scadenza (stile europeo) una determinata attività ad un prezzo prefissato. L'acquisto di opzioni è un investimento altamente volatile, ed è molto elevata la probabilità che l'opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso l'investitore avrà perso l'intera somma utilizzata per l'acquisto delle opzioni (c.d. "premio"). Un investitore che si accingesse ad acquistare un'opzione *call* relativa ad un'attività sottostante il cui prezzo di mercato fosse molto inferiore al prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione (*deep out of the money*), deve considerare che la possibilità che l'esercizio dell'opzione diventi profittevole è remota. Parimenti, un investitore che si accingesse ad acquistare un'opzione *put* relativa ad un'attività sottostante il cui prezzo di mercato fosse molto superiore al prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione, deve considerare remota la possibilità di un esercizio profittevole dell'opzione.

2.1 Descrizione sintetica dei *Bonus Certificates* su Indici

I *Bonus Certificates* sono prodotti derivati di natura opzionaria, con esercizio di stile europeo (ossia automatico alla scadenza).

I *Bonus Certificates* possono essere:

- (i) del tipo "quanto" (i "Bonus Certificates Quanto"), o
- (ii) o non quanto (gli "Euro Bonus Certificates").

I *Bonus Certificates Quanto* sono certificati il cui Sottostante viene sempre valorizzato convenzionalmente in Euro qualunque sia la valuta del mercato di riferimento, permettendo quindi al Portatore di neutralizzare il rischio di cambio derivante da fluttuazioni nel Tasso di Cambio. Gli *Euro Bonus Certificates* sono certificati il cui Sottostante è valorizzato nella valuta del relativo mercato di riferimento, esponendo quindi il Portatore al rischio di cambio nel caso in cui il Sottostante non sia espresso in Euro. Nel calcolo dell'Importo di Liquidazione degli *Euro Bonus Certificates* con Sottostante non espresso in Euro, si dovrà infatti tener conto del Tasso di Cambio applicabile, determinato come descritto di seguito. L'utilizzo di seguito dell'espressione "Bonus Certificates" indicherà congiuntamente tutti i *Bonus Certificates*, sia quanto che non quanto. I *Bonus Certificates* conferiscono al Portatore il diritto di ricevere dall'Emittente alla scadenza un determinato Importo di Liquidazione che dipende oltre che dall'andamento del Sottostante dal verificarsi o meno del c.d. "Evento Barriera".

Infatti i *Bonus Certificates* permettono al Portatore di partecipare alla *performance* positiva del Sottostante (pari al rialzo registrato dal Sottostante alla scadenza), con possibilità di ottenere un rendimento minimo (in funzione della c.d. Percentuale Bonus), nella sola ipotesi in cui in qualunque momento nel corso della durata del *Bonus Certificates* (il c.d. Periodo di Osservazione) il valore del Sottostante non raggiunga o vada al di sotto di un determinato prezzo (la Barriera). Nel caso in cui il valore del Sottostante raggiunga o vada al di sotto della Barriera in qualunque momento nel corso della durata del *Bonus Certificates* (il Periodo di Osservazione), il rendimento del *Bonus Certificate* sarà pari a quello del Sottostante. Nell'eventualità che il valore del Sottostante alla Data di Valutazione sia pari a zero, il valore del *Bonus Certificate* sarà pari a zero.

In particolare si possono verificare i seguenti scenari:

1) Pagamenti in caso di assenza di Evento Barriera.

Nel caso in cui non si verifichi mai durante il Periodo di Osservazione un Evento Barriera (ossia il Prezzo del Sottostante non sia uguale o inferiore al Livello Barriera), i *Bonus Certificates* prevedono il pagamento, in seguito all'esercizio (automatico) alla scadenza, di un importo in Euro pari al maggiore tra:

- (a) Livello di Riferimento Iniziale moltiplicato per la Percentuale Bonus e per il Multiplo; e
- (b) Livello di Riferimento Finale moltiplicato per il Multiplo;

in entrambi i casi diviso per il Tasso di Cambio (nel caso di *Euro Bonus Certificates* con Sottostante non denominato in Euro).

2) Pagamenti nel caso di Evento Barriera.

Nel caso in cui il prezzo del Sottostante sia stato pari o inferiore al Livello Barriera durante il Periodo di Osservazione (e quindi si sia verificato un Evento Barriera), i *Bonus Certificates* prevedono il pagamento, in seguito all'esercizio (automatico) alla scadenza, di un importo in Euro pari al:

Livello di Riferimento Finale moltiplicato per il Multiplo, diviso per il Tasso di Cambio (nel caso di *Euro Bonus Certificates* con Sottostante non denominato in Euro).

In conclusione, nel caso in cui il Livello Barriera venga invece raggiunto, il rendimento sarà pari a quello del Sottostante. Nell'eventualità che il valore del Sottostante alla Data di Valutazione sia pari a zero, il valore del Bonus Certificate sarà pari a zero.

Il prezzo dei *Bonus Certificates* è influenzato, oltre che dal prezzo del Sottostante, anche dalla variazione di altri fattori rilevanti, quali la volatilità, i dividendi attesi, l'andamento dei tassi di interesse, del Tasso di Cambio (nel caso degli *Euro Bonus Certificates* con Sottostante non denominato in Euro) e la durata residua dei *Bonus Certificates*. L'investitore deve tener inoltre presente che l'importo di Liquidazione di volta in volta dovuto potrà essere gravato da oneri fiscali nella misura applicabile al relativo Portatore, come meglio descritto al paragrafo 4.1.14.

2.2 Fattori di rischio connessi ai *Bonus Certificates*

2.2.1 Rischio di cambio specifico relativo agli *Euro Bonus Certificates*

L'investimento negli *Euro Bonus Certificates* può comportare rischi riguardanti il tasso di cambio. La Valuta di Riferimento del Sottostante può essere, infatti, diversa dall'Euro, la Valuta di Liquidazione dei *Bonus Certificates*. Qualora la Valuta di Liquidazione non corrisponda alla Valuta di Riferimento del Sottostante, l'importo di Liquidazione verrà convertito nella Valuta di Liquidazione al Tasso di Cambio. I tassi di cambio tra valute sono determinati dai fattori della domanda e dell'offerta nei mercati internazionali che sono influenzati da fattori macroeconomici, speculazioni, interventi governativi o delle banche centrali (compresa l'imposizione di controlli e restrizioni valutari). Fluttuazioni nei tassi di cambio possono influenzare il valore dei *Bonus Certificates*. La Valuta di Riferimento del Sottostante dei *Bonus Certificates* Quanto viene sempre convenzionalmente espressa in Euro, senza applicazione di alcun Tasso di Cambio, permettendo quindi al Portatore di neutralizzare il rischio di cambio. Non può, tuttavia, essere escluso a priori che fluttuazioni nei cambi possano avere effetti negativi sull'andamento dell'Indice preso come sottostante e quindi, indirettamente, anche sui *Bonus Certificates* Quanto. Per esemplificazioni ulteriori, si rinvia al paragrafo Esemplificazioni e scomposizione in opzioni dei *Bonus Certificates* ed esempi delle variazioni di valore dell'investimento.

2.2.2 Rischio di perdita del capitale investito

Nel caso in cui la performance del Sottostante sia negativa l'investimento nei *Bonus Certificates* è soggetto al rischio di perdita del capitale investito.

Nell'eventualità che il valore del Sottostante alla Data di Valutazione sia pari a zero, il valore del *Bonus Certificate* sarà pari a zero. Più alto sarà fissato il Livello Barriera più alta sarà la possibilità che si verifichi l'Evento Barriera con conseguente perdita del capitale investito.

2.2.3 Rischio di prezzo - Valore del Sottostante ed altri elementi che determinano il valore dei *Bonus Certificates*

Il valore dei *Bonus Certificates* dipende in misura significativa dal valore degli indici ai quali i *Bonus Certificates* sono correlati. A parità di altri fattori che hanno influenza sul prezzo dei *Bonus Certificates*, un aumento del valore del Sottostante dovrebbe determinare un aumento del prezzo dei *Bonus Certificates* (e viceversa in caso di diminuzione). Il valore del Sottostante può variare nel corso del tempo e può aumentare o diminuire in dipendenza di una molteplicità di fattori incluse le operazioni societarie, la distribuzione di dividendi, i fattori microeconomici e le contrattazioni speculative. I dati storici relativi all'andamento del Sottostante non sono indicativi delle sue performance future. Cambiamenti nel valore del Sottostante avranno effetto sul prezzo di negoziazione dei Certificates, ma non è possibile prevedere se il valore dell'attività sottostante subirà delle variazioni in aumento o in diminuzione. In ultima analisi, si può affermare che il valore dei Certificates non è determinato unicamente dalle variazioni nel valore del Sottostante o, a seconda dei casi, dei tassi di cambio. Sarà altresì influenzato da altri fattori che comprendono, tra gli altri, la durata residua (che potrebbe essere ridotta dall'Emittente al verificarsi di determinate circostanze tramite una comunicazione di annullamento - si vedano al riguardo i successivi paragrafi *Rischio di Estinzione Anticipata e Rimborso, Eventi di Turbativa del Mercato, Rischio di Annullamento dei Bonus Certificates a seguito di Eventi Rilevanti*), la frequenza ed intensità delle oscillazioni del livello del Sottostante, le attività commerciali dell'emittente del Sottostante, le contrattazioni speculative ed altri fattori. Si veda al riguardo la descrizione delle caratteristiche salienti dei Certificates contenute nella Nota Informativa e le simulazioni relative al valore dei Certificates al variare del valore del Sottostante. Per ulteriori esemplificazioni, si rinvia al paragrafo *Esemplificazioni e scomposizione in opzioni dei Bonus Certificates ed esempi delle variazioni di valore dell'investimento*.

2.2.4 Rischio liquidità

I *certificates* potrebbero presentare temporanei problemi di liquidità, per cui può verificarsi che il prezzo di tali strumenti finanziari possa essere condizionato dalla limitata liquidità degli stessi. Al riguardo, si precisa che l'Emittente potrà con riferimento a ciascuna serie (a) richiedere l'ammissione a quotazione presso il Mercato Telematico dei *securitised derivatives* ("SeDeX"), segmento *investment certificates*, di Borsa Italiana S.p.A. o (b) procedere alla sola offerta al pubblico senza richiedere l'ammissione a quotazione della stessa presso il SeDeX, o (c) procedere alla offerta e successivamente richiedere l'ammissione a quotazione della stessa presso il SeDeX. Nei casi di offerta in sottoscrizione non seguita da quotazione, né l'Emittente né altro soggetto assumono l'impegno di effettuare operazioni di negoziazione sui *Bonus Certificates* emessi al fine di sostenerne la liquidità. Si segnala che questa ipotesi si verificherà sempre nel caso in cui il Sottostante sia costituita da un Indice di fondi. In tale ipotesi, si segnala che il rischio di liquidità per il Portatore sarà maggiore rispetto al caso in cui l'Emittente richieda l'ammissione a quotazione dei Certificates presso il SeDeX. Nel caso di quotazione, l'Emittente, con riferimento alle funzioni di *Market Maker* dei *Bonus Certificates*, si è impegnato nei confronti di Borsa Italiana S.p.A. all'osservanza dell'articolo 2.2.22 del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., che prevede l'impegno ad esporre in via continuativa su tutte le Serie quotate proposte in acquisto e proposte in vendita a prezzi che non si discostino tra loro in misura superiore al differenziale massimo indicato nelle Istruzioni al Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (obblighi di *spread*), per un quantitativo almeno pari al lotto minimo di negoziazione determinato da Borsa Italiana S.p.A. e secondo la tempistica specificata nelle Istruzioni medesime.

Borsa Italiana S.p.A. indica nelle Istruzioni al Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti dalla stessa Borsa Italiana S.p.A. i casi in cui gli obblighi di *spread* non si applicano, anche con riferimento a specifici compatti o segmenti di negoziazione, tenuto conto, tra l'altro, della tipologia degli strumenti finanziari in questione e delle modalità di

negoziare del Sottostante. Rientra inoltre nelle facoltà di Borsa Italiana S.p.A. riconoscere esenzioni specifiche a tali obblighi.

2.2.5 Rischio relativo al periodo precedente l'ammissione a quotazione

L'Emittente potrà (a) richiedere l'ammissione a quotazione di alcune Serie presso il SeDeX, segmento *investment certificates*, di Borsa Italiana S.p.A., senza tuttavia garantire che esse verranno ammesse a quotazione in tale mercato, o (b) in alcuni casi, procedere all'offerta al pubblico di una Serie e successivamente richiedere o meno l'ammissione a quotazione della stessa presso il SeDeX, come di volta in volta riportato, per ciascuna Serie, nelle Condizioni Definitive

2.2.6 Rischio Emittente ed assenza di garanzie specifiche di pagamento

L'investimento nei *Bonus Certificates* è soggetto al rischio Emittente, vale a dire all'eventualità che l'Emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di corrispondere l'importo di Liquidazione dei *Bonus Certificates* alla scadenza. Si invitano gli investitori a leggere attentamente il Documento di Registrazione per una descrizione dell'Emittente ed in particolare le avvertenze ivi contenute. In merito alla corresponsione dell'ammontare dovuto in relazione ai *Bonus Certificates* gli investitori possono fare affidamento sulla solidità finanziaria dell'Emittente senza priorità rispetto agli altri creditori non privilegiati dell'Emittente stesso. In caso di insolvenza dell'Emittente, l'investitore sarà un mero creditore chirografario e non beneficerà di garanzia alcuna per la soddisfazione del proprio credito nei confronti dell'Emittente.

2.2.7 Rischio di sostituzioni

L'Emittente si riserva il diritto (a sua discrezione e senza il preventivo assenso dei Portatori) di sostituire (1) a se stesso, quale obbligato principale in relazione ai *Bonus Certificates*, una società allo stesso collegata o da questo controllata a condizione che, tra l'altro, le obbligazioni assunte dal Sostituto, in relazione ai *Bonus Certificates* siano garantite in modo irrevocabile e incondizionato da Deutsche Bank AG, e che l'Emittente abbia comunicato detta sostituzione a Borsa Italiana S.p.A. ed ai Portatori con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data della prospettata sostituzione (si veda, per maggiori dettagli, l'art. 8 delle Condizioni Generali di cui al Regolamento); e (2) l'Agente, l'Agente di Calcolo, e l'Agente di Liquidazione, purché, la revoca del mandato divenga efficace successivamente alla nomina di un nuovo Agente, Agente di Calcolo e Agente di Liquidazione (si veda, per maggiori dettagli, l'art. 5 delle Condizioni Generali di cui al Regolamento).

2.2.8 Rischio di costi relativi a commissioni, spese, interessi e dividendi

(A) Non è prevista l'applicazione di commissioni di sottoscrizione e/o di esercizio da parte dell'Emittente. Possono essere sostenute commissioni ed altri costi operativi in connessione alla sottoscrizione nonché alle successive eventuali operazioni di acquisto o alla vendita dei *Certificates*, non applicate dall'Emittente. Tali costi (in particolare in caso di un basso valore dell'operazione) potrebbero comportare un onere comparativamente alto, riducendo in tal modo, in maniera significativa, l'importo di liquidazione dei *Certificates*. Si consiglia pertanto agli investitori di informarsi sui costi aggiuntivi che potrebbero essere sostenuti in dipendenza dell'acquisto o della vendita dei *Certificates*.

(B) I *certificates* sono strumenti finanziari derivati che non danno diritto a percepire interessi o dividendi. Eventuali perdite di valore del *certificate* non possono, pertanto, essere compensate con altri profitti derivanti da interessi o dividendi maturati.

2.2.9 Rischio di estinzione anticipata e rimborso

Nel caso in cui l'Emittente rilevi che, (i) l'adempimento delle obbligazioni relative ai *Bonus Certificates* sia divenuto contrario alla legge ovvero, per intervenute modifiche legislative o della disciplina fiscale, impossibile o eccessivamente oneroso, ovvero (ii) abbia accertato che sia divenuto contrario alla legge ovvero, per intervenute modifiche legislative o della disciplina fiscale, impossibile o eccessivamente oneroso mantenere i propri contratti di copertura sui *Bonus Certificates*, l'Emittente stesso potrà, a sua discrezione, estinguere anticipatamente i *Bonus Certificates*, inviando una comunicazione ai Portatori secondo quanto previsto all'art. 4 delle Condizioni Generali di cui al Regolamento.

Nel caso in cui l'Emittente estingua anticipatamente i *Bonus Certificates* secondo quanto sopra previsto, ciascun Portatore avrà diritto a ricevere, nei limiti delle leggi applicabili ai sensi del Regolamento, per ogni *Bonus Certificate* detenuto un importo corrispondente al valore di mercato dello stesso, il tutto come determinato dall'Agente di Calcolo che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi commerciale. Il pagamento verrà effettuato secondo le modalità comunicate ai Portatori ed in conformità alle previsioni contenute all'art. 4 delle Condizioni Generali del Regolamento (si veda, per maggiori dettagli, l'art. 2 delle Condizioni Generali del Regolamento di cui al Regolamento).

2.2.10 Rischio di Modifiche al Regolamento

L'Emittente potrà apportare, previa comunicazione a Borsa Italiana S.p.A., modifiche al Regolamento senza necessità di ottenere il preventivo consenso dei Portatori, purché tali modifiche non peggiorino i diritti o gli interessi dei Portatori e siano intese a correggere un errore manifesto o acclarato ovvero finalizzate a eliminare ambiguità od imprecisioni nel testo (si veda, per maggiori dettagli, l'art. 5.4 delle Condizioni Generali di cui al Regolamento).

2.2.11 Rischio di Restrizioni alla libera negoziabilità

I *Bonus Certificates* non sono e non saranno registrati ai sensi dello *United States Securities Act* del 1933, come modificato ("**Securities Act**"), né la negoziazione dei *Bonus Certificates* è stata approvata dalla *United States Commodity Futures Trading Commission ("CFTC")* ai sensi dello *United States Commodity Exchange Act ("Commodity Exchange Act")*. Nessun *Bonus Certificate*, o interesse ad esso correlato, può essere offerto, venduto, rivenduto o consegnato, direttamente o indirettamente negli Stati Uniti a cittadini americani (ovvero per conto o a favore di questi) ovvero ad altri soggetti che li offrano, vendano, rivendano, consegnino, direttamente o indirettamente negli Stati Uniti a cittadini americani (ovvero per conto o a favore di questi). Nessun *Bonus Certificate* può essere esercitato o riscattato da (o per conto di) un cittadino americano o di un soggetto che si trovi negli Stati Uniti. I soggetti che verranno in possesso del presente Prospetto, delle Condizioni Definitive ovvero dei *Bonus Certificates* sono personalmente obbligati ad informarsi sulle restrizioni alla libera negoziabilità e a conformarsi ad esse.

2.2.12 Rischio di imposizione fiscale

L'Importo di Liquidazione di volta in volta dovuto all'investitore potrà essere gravato da oneri fiscali nella misura applicabile al relativo Portatore, come meglio descritto al paragrafo 4.1.14 della presente Nota Informativa. L'Imposizione fiscale sui *Certificates* può variare nel corso della durata degli stessi. Tale circostanza potrebbe comportare una perdita del valore dell'investimento. L'Emittente non corrisponderà alcun importo aggiuntivo per qualunque tassa o imposta che debba essere corrisposta dai Portatori.

2.2.13 Rischio di possibili variazioni dei termini e delle condizioni contrattuali - misure che l'Emittente può adottare

Il Regolamento indica le misure che l'Emittente può adottare al verificarsi di Eventi di Turbativa del Mercato ovvero di Eventi Rilevanti riguardanti il Sottostante. Tali disposizioni si riferiscono in particolare a:

2.2.14 Eventi di Turbativa del Mercato

(i) Eventi di Turbativa del Mercato verificatisi alla Data di Valutazione

Qualora in una Data di Valutazione l'Agente di Calcolo constati il verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato, come definito all'articolo 4.1.2 delle Condizioni di Prodotto di cui al Regolamento, la Data di Valutazione si intenderà posticipata al primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Turbativa del Mercato; se tale primo Giorno di Negoziazione non si verifica entro l'ottavo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo alla data che originariamente sarebbe stata la Data di Valutazione, allora in tale ipotesi quale Data di Valutazione si intenderà quell'ottavo Giorno di Negoziazione e l'Agente di Calcolo provvederà a determinare il Livello di Riferimento Finale del Sottostante come se in quell'ottavo Giorno di Negoziazione non si fosse verificato un Evento di Turbativa del Mercato. Nell'effettuare tale determinazione dovranno essere valutate in buona fede anche le condizioni di mercato in quel

momento prevalenti, l'ultimo livello ufficialmente comunicato in relazione allo specifico Sottostante, e, ove applicabile, l'ultimo prezzo di contrattazione ufficialmente comunicato in relazione a ciascun bene incluso nel Sottostante medesimo, nonché ogni altro elemento che l'Agente di Calcolo consideri rilevante a tal fine.

(ii) Eventi di Turbativa del Mercato verificatisi prima dell'emissione nell'ipotesi di sollecitazione al pubblico

(A) Qualora in una Data di Determinazione l'Agente di Calcolo constati il verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato, per Data di Determinazione si deve intendere il primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Turbativa del Mercato successivo alla Data di Determinazione originariamente prevista. Tuttavia, nel caso in cui in tutti gli otto Giorni di Negoziazione successivi alla Data di Determinazione originariamente prevista sussista un Evento di Turbativa del Mercato, l'Emittente si riserva la facoltà di non dare corso all'emissione dei *Bonus Certificates*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive. Qualora si verificasse tale circostanza, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori sul sito internet: www.x-markets.it;

(B) Qualora in una Data di Determinazione l'Agente di Calcolo constati che il valore dell'Indice Sottostante sia pari o superiore al Livello Massimo indicato nella Tabella A, l'Emittente si riserva la facoltà di non dare corso all'emissione dei *Bonus Certificates* dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive. Qualora si verificasse tale circostanza, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori sul sito internet: www.x-markets.it.

2.2.15 Rischio di annullamento dei *Bonus Certificates* a seguito di Eventi Rilevanti

Al verificarsi di determinati eventi cosiddetti "Eventi Rilevanti" relativi al Sottostante (si veda, per maggiori dettagli, l'art. 4.1.3 delle Condizioni di Prodotto di cui al Regolamento), l'Agente di Calcolo potrà annullare i *Bonus Certificates*, corrispondendo a ciascun Portatore, per ogni *Bonus Certificate* detenuto, un importo corrispondente al valore di mercato del *Bonus Certificate* medesimo, come determinato dall'Agente di Calcolo ai sensi dell'art. 4.1.3(2) delle Condizioni di Prodotto di cui al Regolamento. L'Agente di Calcolo dovrà darne comunicazione non appena possibile e, comunque, in conformità all'art. 4 delle Condizioni Generali del Regolamento (si veda, per maggiori dettagli, l'art. 4.1.3 delle Condizioni di Prodotto di cui al Regolamento).

2.2.16 Rischio di assenza di informazioni relative all'andamento del Sottostante

Le informazioni sul sottostante e sull'andamento del medesimo sono disponibili sulla stampa finanziaria e su internet. L'investitore, pertanto, dovrà reperire le informazioni necessarie per valutare il proprio investimento attraverso tali canali informativi a disposizione del pubblico. Nelle Condizioni Definitive saranno rese note le fonti dalle quali tali informazioni saranno reperibili.

2.2.17 Rischio di potenziali conflitti di interessi

Coincidenza dell'Emittente con l'Agente di Calcolo

L'Emittente è Agente di Calcolo dei *Bonus Certificates*.

Coincidenza dell'Emittente con l'Agente di Liquidazione

L'Emittente è Agente di Liquidazione dei *Bonus Certificates*.

Coincidenza dell'Emittente con il market maker

L'Emittente è *market maker* dei *Bonus Certificates*.

Negoziazioni effettuate sull'attività sottostante

Si segnala inoltre che l'Emittente, le società controllate o collegate allo stesso, possono, di volta in volta, trovarsi ad agire a diverso titolo con riferimento ai *Bonus Certificates* e intraprendere negoziazioni relative al Sottostante tramite conti di loro proprietà o conti da loro gestiti. Tali negoziazioni possono avere un effetto positivo o negativo sul valore del Sottostante e, di

conseguenza, dei *Bonus Certificates*. I predetti soggetti, inoltre, possono emettere altri strumenti derivati relativi al Sottostante ed agire in qualità di collocatori dei *Certificates*. L'introduzione di tali prodotti concorrenti può influenzare il valore dei Certificati. Si segnala pertanto che le attività sopra indicate possono dare luogo a situazioni di conflitto di interesse in quanto potenzialmente idonee a incidere sul valore dei Certificati.

2.2.18 Rischio relativo alla legge applicabile e foro competente

I *Bonus Certificates* sono regolati dalla legge tedesca e per ogni controversia relativa ai *Bonus Certificates* il foro competente è quello di Francoforte sul Meno (Germania) ovvero, ove il Portatore sia un consumatore ai sensi dell'art. 3, d. Lgs. n. 206/2005 (c.d. "Codice del Consumo"), il foro nella cui circoscrizione questi ha la residenza o il domicilio elettivo.

3. Caratteristiche dei *Bonus Certificates* su Indici

Le presenti Condizioni Definitive sono relative all'ammissione alla quotazione sul mercato SeDeX® dei *Bonus Certificates* emessi da Deutsche Bank AG (l'"Emittente") e denominati "Euro Bonus Certificates su Indice DJ EUROPE STOXX Banks" (i "Bonus Certificates").

Le caratteristiche dei *Bonus Certificates* su Indice DJ EUROPE STOXX Banks ammessi a quotazione sono descritte nella Tabella B che segue.

I *Bonus Certificates* oggetto di ammissione alla quotazione hanno facoltà di esercizio di tipo europeo (esercitabili, dunque, alla scadenza). Si rimanda alle tabelle indicate per le restanti caratteristiche dei *Bonus Certificates*.

Il quantitativo globale dei *Bonus Certificates* che si emettono con queste Condizioni Definitive è pari a 500.000 certificates.

4. Prezzo dei *Bonus Certificates*

Il prezzo dei *Bonus Certificates* (o "premio") rappresenta l'importo in Euro necessario per l'acquisto di un singolo *Bonus Certificate*.

Il prezzo dei *Bonus Certificates*, nel corso della durata del titolo, è influenzato, oltre che dal livello del Sottostante, anche dalla variazione di altri fattori rilevanti, tra i quali la volatilità, i dividendi attesi, l'andamento dei tassi di interesse e la durata residua dei *Bonus Certificates*.

A titolo puramente esemplificativo, la Tabella B allegata in appendice contiene i prezzi indicativi dei *Bonus Certificates*, determinati alla data del 11 luglio 2008. Si rinvia inoltre alle simulazioni contenute nella Nota Informativa, che verranno modificate dall'Emittente qualora fuorvianti.

5. Informazioni sul Sottostante

L'indice DJ EUROPE STOXX Banks è un indice basato su una capitalizzazione ponderata dei titoli di società europee che svolgono attività nel settore bancario. I livelli dell'indice DJ EUROPE STOXX Banks sono riportati alla pagina Reuters .SX7P e Bloomberg SX7P, e sui maggiori quotidiani economici.

Disclaimer

STOXX Ltd. e DOW JONES & COMPANY, Inc. non hanno alcuna relazione con l'Emittente, se non quella concernente la licenza per l'utilizzazione dell'Indice Dow Jones EUROPE STOXX Banks ed i relativi marchi per la licenza di uso dei marchi in relazione ai Certificati. I Certificati non sono sponsorizzati, emessi, venduti o promossi né da STOXX Ltd. né da Dow Jones & Company, Inc. I Certificati non sono consigliati, garantiti, venduti o incentivati dalla DOW JONES & COMPANY, Inc. La concessione della licenza non comporta alcun giudizio della DOW JONES & COMPANY, Inc. sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. L'unica relazione intercorrente fra l'Emittente e la DOW JONES & COMPANY, Inc. consiste nella licenza per l'uso dei marchi commerciali e di servizio. L'Indice Dow Jones EUROPE STOXX Banks è calcolato indipendentemente dai Certificati e l'Emittente non ha alcuna influenza nel determinare il livello e la composizione

dell'Indice Dow Jones EUROPE STOXX Banks. La DOW JONES & COMPANY, Inc e la STOXX Ltd. non sono responsabili per la gestione, amministrazione, promozione e negoziazione dei Certificates, né sono responsabili per qualsiasi errore, omissione o interruzione nel calcolo o nella pubblicazione dell'Indice Dow Jones EUROPE STOXX Banks. Né la DOW JONES & COMPANY, Inc né la STOXX Ltd si assumono responsabilità in relazione all'accuratezza delle perdite sofferte e dei guadagni ottenuti in seguito all'acquisto, vendita, esercizio, non esercizio dei Certificates. L'Indice Dow Jones EUROPE STOXX Banks è un marchio di servizio DOW JONES & COMPANY, Inc. ed è stato concesso in licenza per scopi predefiniti all'Emittente.

INFORMAZIONI SULLA QUOTAZIONE

Borsa Italiana S.p.A. ha deliberato l'ammissione alla quotazione dei *Bonus Certificates* su Indice DJ EUROPE STOXX Banks con provvedimento n. LOL-000022 del 25 luglio 2008.

La data di inizio delle negoziazioni verrà stabilita da Borsa Italiana S.p.A., che provvederà ad informarne il pubblico mediante proprio avviso.

Il *market maker*, ai sensi dell'articolo 2.2.26 del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A., si impegna a esporre in via continuativa su tutte le Serie quotate prezzi denaro e prezzi lettera che non si discostino tra loro in misura superiore al differenziale massimo indicato nelle Istruzioni della Borsa Italiana S.p.A. per un quantitativo almeno pari al numero minimo di lotti minimi di negoziazione determinato dalla Borsa Italiana S.p.A. ed indicato nella tabella allegata.

Autorizzazioni relative all'emissione


Il Documento di Registrazione è stato depositato presso la Consob in data 15 maggio 2008 a seguito di approvazione n. 8039145 del 24 aprile 2008. In data 30 giugno 2008 è stato depositato presso la Consob un supplemento al Prospetto di Base concernente l'aggiornamento delle informazioni finanziarie relative all'Emittente e l'aggiornamento dei riferimenti al Documento di Registrazione dell'Emittente, contenuti nella Nota di Sintesi, Nota Informativa e Condizioni Definitive del Prospetto di Base.

L'emissione e la quotazione dei *Bonus Certificates* è stata autorizzata dall'Emittente con delibera dell'organo competente in data 17 febbraio 2006.


Pubblicazione del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive

Il Prospetto di Base e le Condizioni Definitive di ciascuna Serie emessa sono disponibili sul sito *internet* www.x-markets.it. Inoltre, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del Regolamento Consob 11971, l'Emittente pubblicherà, nei tempi e modalità previste dalla suddetta norma, un avviso nel quale verrà indicato in che modo il Prospetto di Base è stato reso disponibile e dove può essere ottenuto dal pubblico.

Deutsche Bank AG



Vincenzo Corsello
Managing Director



Mauro Giangrande
Vice President

Tabella B

Riepilogativa delle caratteristiche dei *Bonus Certificates* ammessi a quotazione

“Euro Bonus Certificates” su indice DJ Europe Stoxx Banks

N. Seri- e	Emitente	Cod. ISIN	Sottoscrivente	Tipo	Cod. ISIN	Livello di Sottostante	Emittente	Data Scadenza	Data	Parità	Cond. Neg.	Quantià Cash/	Europ/	Lotto	Lotto	N. lotti	Prezzo Free	Indicativo Risk	Livello Volatilità	Tasso Bonus	Percentuale Bonus	Percentuale divisa	Sponsor dell'indice		
01	Deutsche Bank AG	DE000DE01441	DJ Europe Stoxx Banks Inv			0 finale			28/07/2008	30/07/2008	0,346885	DJ314Y	500000	Cash	Europ	1	1	30	172,97	28,60%	5,200%	91	2691	130,00% EUR	Stoxx Limited LTD

I. REGOLAMENTO DEI DEUTSCHE BANK *BONUS CERTIFICATES* SU INDICI

Il presente regolamento, come integrato dalle relative Condizioni Definitive, (il "Regolamento"), disciplina i *Bonus Certificates* di tipo europeo aventi come Sottostante Indici appartenenti alle seguenti categorie:

- azionari,
- valutari,
- obbligazionari,
- di fondi,
- di merci,

come di volta in volta indicato in relazione a ciascuna Serie nelle Condizioni Definitive. L'Emittente si riserva, in particolare, di utilizzare gli Indici di fondi come Sottostante solo in caso di emissioni di *Bonus Certificates* destinati all'offerta al pubblico, e non richiederà l'ammissione a quotazione di tali *Bonus Certificates*.

I *Bonus Certificates* possono essere:

- del tipo "quanto" (i "**Bonus Certificates Quanto**"), o
- o non quanto (gli "**Euro Bonus Certificates**").

I *Bonus Certificates Quanto* sono certificati il cui Sottostante viene sempre valorizzato convenzionalmente in Euro qualunque sia la valuta del Mercato di riferimento. Gli *Euro Bonus Certificates* sono certificati il cui Sottostante è valorizzato nella valuta del relativo Mercato di Riferimento. L'utilizzo di seguito dell'espressione "**Bonus Certificates**" indicherà congiuntamente tutti i *Bonus Certificates*, sia "quanto" (i *Bonus Certificates Quanto*), che non "quanto" (gli *Euro Bonus Certificates*).

I *Bonus Certificates Quanto* ed *Euro Bonus Certificates* vengono emessi da Deutsche Bank AG ("Deutsche Bank" o l'"Emittente") nell'ambito del programma di emissione di certificates redatto in conformità alle previsioni del Regolamento n. 809/2004/CE (il "Programma").

Il Regolamento trova applicazione per ciascuna Serie ed il riferimento ai "*Bonus Certificates Quanto* ed *Euro Bonus Certificates*" ed espressioni collegate presenti nel Regolamento dovranno intendersi riferiti a detta specifica Serie.

Il Regolamento si compone di due sezioni:

- **Sezione I: Condizioni di Prodotto;** e
- **Sezione II: Condizioni Generali.**

AVVERTENZE IMPORTANTI DA RIFERIRE AL PERIODO PRECEDENTE L'AMMISSIONE A QUOTAZIONE DEI *BONUS CERTIFICATES*

L'Emittente potrà (a) richiedere l'ammissione a quotazione di alcune Serie presso il SeDeX, segmento investment certificates, di Borsa Italiana S.p.A., senza tuttavia garantire che esse verranno ammesse a quotazione in tale mercato, o (b) in alcuni casi, procedere all'offerta al pubblico di una Serie e successivamente richiedere o meno

l'ammissione a quotazione della stessa presso il SeDeX, come di volta in volta riportato, per ciascuna Serie, nelle Condizioni Definitive.

L'eventuale ammissione a quotazione dei *Bonus Certificates* presso il Mercato Telematico dei securitised derivatives (SeDeX), avverrà con provvedimento di Borsa Italiana S.p.A. ai sensi dell'articolo 2.4.6, comma 5, del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A. con il quale verranno, tra l'altro, determinati i lotti minimi di negoziazione e, sulla base di quanto stabilito da Borsa Italiana S.p.A., la quantità di lotti minimi dei *Bonus Certificates* che il *Market Maker* dovrà negoziare, al fine di garantire la liquidità degli stessi.

Pertanto:

- il rinvio nel presente Regolamento alla negoziabilità in borsa dei *Bonus Certificates* è subordinato all'ammissione alla quotazione dei medesimi;
- per tutto il tempo in cui la relativa Serie non sarà ammessa a quotazione, ogni comunicazione da effettuarsi ai Portatori ai sensi del Regolamento, verrà effettuata dall'Emittente esclusivamente tramite pubblicazione sul suo sito internet www.x-markets.it (e non anche, per esempio, tramite avviso di Borsa);
- per tutto il tempo in cui la relativa Serie non sarà ammessa a quotazione tutti gli obblighi e oneri di comunicazione alla Borsa Italiana S.p.A. o di consultazione con quest'ultima incombenti sull'Emittente non troveranno applicazione;
- le modifiche al Regolamento di cui all'articolo 5.4 del Regolamento medesimo si intenderanno validamente effettuate senza necessità di preventiva comunicazione alla Borsa Italiana S.p.A. qualora, o fino a quando la relativa Serie non sarà ammessa a quotazione;
- l'Emittente si riserva di apportare le modifiche al Regolamento che siano richieste ai fini dell'ammissione a quotazione della relativa Serie ovvero ai fini della pubblicazione delle Condizioni Definitive della relativa Serie;
- le informazioni indicate nella Tabella A, salvo quelle specifiche dell'offerta antecedente l'ammissione a quotazione, verranno riportate nella Tabella B in sede di ammissione a quotazione della relativa Serie.

(I) CONDIZIONI DI PRODOTTO

1. Definizioni

Ai fini del presente Regolamento i termini sotto elencati avranno il significato di seguito indicato:

“**Agente**” indica, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 5 delle Condizioni Generali del Regolamento, Deutsche Bank AG, che agisce attraverso la propria sede principale di Francoforte sul Meno (l’“**Agente Principale**”) e tramite la propria sede secondaria di Londra (Deutsche Bank AG London) (di seguito gli “**Agenti**” e ciascuno un “**Agente**”). Gli Agenti effettuano il pagamento dell'Importo di Liquidazione per conto dell'Emittente, secondo quanto previsto al successivo articolo 3.2 delle Condizioni di Prodotto del Regolamento;

“**Agente di Calcolo**” indica l'Emittente, fatte salve le previsioni contenute all'articolo 5 delle Condizioni Generali del Regolamento;

“**Agente di Liquidazione**” indica Deutsche Bank S.p.A. con sede legale in Piazza del Calendario n. 3, 20126 Milano, fatte salve le previsioni contenute all'articolo 5 delle Condizioni Generali del Regolamento;

“**Agente per la Compensazione**” indica Monte Titoli S.p.A., nonché ogni sistema di liquidazione di strumenti finanziari che dovesse subentrare e che verrà di volta in volta comunicato al Portatore, secondo le disposizioni previste all'articolo 4 delle Condizioni Generali del Regolamento;

“Borsa di Riferimento” indica il mercato regolamentato a cui ciascun Sottostante fa riferimento, ovvero un mercato regolamentato subentrante a tale mercato regolamentato, come indicato dall’Agente di Calcolo;

“Condizioni Definitive” indica l’avviso che integra il Prospetto di Base redatto secondo il modello di cui al Capitolo VII del presente Prospetto di Base ai sensi dell’articolo 5.4 della Direttiva 2003/71/EC. Le Condizioni Definitive saranno rese pubbliche mediante pubblicazione sul sito internet dell’Emittente (www.x-markets.it) e, nel caso di ammissione a quotazione della relativa Serie, verranno depositate presso la Borsa Italiana S.p.A., Le Condizioni Definitive comprenderanno (i) la Tabella A; e (ii) la Tabella B;

“Data di Determinazione” indica la data in cui verrà fissato dall’Agente di Calcolo il Livello di Riferimento Iniziale della relativa Serie, secondo quanto indicato di volta in volta nella Tabella A, fatto salvo quanto riportato all’articolo 4 delle Condizioni di Prodotto del Regolamento;

“Data di Emissione” indica la data indicata nella Tabella A e/o nella Tabella B in riferimento alla relativa Serie;

“Data di Liquidazione” indica, con riferimento a ciascuna Serie ed alla relativa Data di Scadenza, il terzo Giorno Lavorativo successivo alla relativa Data di Valutazione;

“Data di Scadenza” indica, per ciascuna Serie, il Giorno di Negoziazione indicato nella Tabella A e/o nella Tabella B che sia anche Giorno Lavorativo in cui scadono i *Bonus Certificates*, ovvero, se tale data non cade in un Giorno Lavorativo, il primo Giorno di Negoziazione che sia anche Giorno Lavorativo immediatamente successivo;

“Data di Valutazione” indica la Data di Scadenza, sempre che in tale Giorno di Negoziazione non si sia verificato, a ragionevole giudizio dell’Agente di Calcolo, un Evento di Turbativa del Mercato. In tale circostanza, la Data di Valutazione si intenderà posticipata al primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Turbativa del Mercato; se tale primo Giorno di Negoziazione in cui non ci sia un Evento di Turbativa del Mercato non si verifica entro l’ottavo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo alla data originaria che (se non fosse stato per il verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato) sarebbe stata la Data di Valutazione, allora in tale ipotesi (A) quale Data di Valutazione si intenderà quell’ottavo Giorno di Negoziazione e (B) l’Agente di Calcolo provvederà a determinare il Livello di Riferimento Finale alla Data di Valutazione come se in quell’ottavo Giorno di Negoziazione non si fosse verificato un Evento di Turbativa del Mercato. Nell’effettuare tale determinazione dovranno essere valutate in buona fede anche le condizioni di mercato in quel momento prevalenti, nonché l’ultimo livello ufficialmente comunicato in relazione allo specifico Sottostante, e, ove applicabile, l’ultimo prezzo di contrattazione ufficialmente comunicato in relazione a ciascun Elemento Costitutivo dell’Indice, nonché ogni altro elemento che l’Agente di Calcolo consideri rilevante a tal fine;

“Dichiarazione di Rinuncia” indica la comunicazione di cui all’articolo 3 delle Condizioni di Prodotto del Regolamento e redatta secondo il modello qui di seguito indicato al Capitolo VI;

“Elemento Costitutivo dell’Indice” indica, con riferimento a ciascun indice, le azioni, le valute, le obbligazioni, i fondi o le merci facenti parte di tale Indice nel periodo di riferimento;

“Emittente” indica Deutsche Bank AG, con sede legale a Francoforte sul Meno, D-60262, Taunusanlage 12, Germania;

“Evento Barriera” indica l’evento che si realizza quando il livello del Sottostante sia, in un qualsiasi momento compreso nell’orario di apertura della Borsa di Riferimento (ad esclusione delle sessioni di negoziazione *after hours* ed ogni altra sessione di negoziazione che sia al di fuori del normale orario di negoziazione) ed in qualsiasi Giorno di Negoziazione del Periodo di Osservazione, pari o inferiore alla Barriera. L’Evento Barriera verrà tempestivamente comunicato ai Portatori secondo le modalità di cui all’art. 4 delle Condizioni Generali del Regolamento che seguono.

“Evento di Turbativa del Mercato” indica ogni evento che ai sensi dell’articolo 4 delle Condizioni di Prodotto del Regolamento costituisce un Evento di Turbativa del Mercato;

“Evento Rilevante” indica ogni evento che ai sensi dell’articolo 4 delle Condizioni di Prodotto del Regolamento costituisce un Evento Rilevante;

“Giorno di Negoziazione” indica in relazione a ciascuna Serie, il giorno in cui lo Sponsor dell’Indice calcola e pubblica il relativo livello;

“Giorno Lavorativo” indica un giorno, diverso da un sabato o da una domenica, in cui le banche e i mercati valutari provvedono al regolamento dei pagamenti sulle piazze di Francoforte sul Meno e Milano e ogni giorno in cui l’Agente per la Compensazione è operativo e, ai fini di provvedere ai pagamenti in Euro, ogni giorno in cui il Sistema Trans-Europeo di Trasferimento Espresso Automatizzato in Tempo Reale di Liquidazione Lorda (*Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System* o TARGET) sia operativo;

“Importo di Liquidazione” indica, con riferimento a ciascuna Serie, l’importo in Euro da riconoscere al Portatore per ciascun Lotto Minimo di Esercizio da questi posseduto, determinato dall’Agente di Calcolo secondo le formule che seguono:

(a) se non si è mai verificato un Evento Barriera durante il Periodo di Osservazione, l’Importo di Liquidazione sarà pari al maggiore tra:

$$(i) \frac{\text{Livello di Riferimento Iniziale} \times \text{Percentuale Bonus} \times \text{Multiplo}}{\text{Tasso di Cambio (ove applicabile)}}$$

e

$$(ii) \frac{\text{Livello di Riferimento Finale} \times \text{Multiplo}}{\text{Tasso di Cambio (ove applicabile)}}$$

in entrambi i casi moltiplicato per il numero dei *Certificates* compresi nel Lotto Minimo di Esercizio

(b) Se, invece, durante il Periodo di Osservazione, si è verificato un Evento Barriera, l’Importo di Liquidazione sarà pari a:

$$(iii) \frac{\text{Livello di Riferimento Finale} \times \text{Multiplo}}{\text{Tasso di Cambio (ove applicabile)}}$$

il tutto moltiplicato per il numero dei *Bonus Certificates* compresi nel Lotto Minimo di Esercizio.

L'Importo di Liquidazione nella Valuta di Liquidazione andrà arrotondato al secondo decimale. Il valore 0,005 sarà arrotondato per difetto.

Qualora la Valuta di Riferimento non corrisponda alla Valuta di Liquidazione, l'Importo di Liquidazione verrà convertito nella Valuta di Liquidazione al Tasso di Cambio (i) del primo Giorno di Negoziazione successivo alla Data di Valutazione, ove la Valuta di Riferimento sia una valuta diversa dalla valuta degli Indici Asiatici, o (ii) della Data di Valutazione, se la Valuta di Riferimento è la valuta degli Indici Asiatici;

“Indice” indica l'indice specificato nella definizione di “Sottostante” nell'articolo 1 delle Condizioni di Prodotto del Regolamento;

“Indici Asiatici” indica, per ciascuna Serie, gli Indici relativi ad un mercato asiatico e costituenti, di volta in volta, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive, il Sottostante;

“Indice Italiano / Indici Italiani” indica, per ciascuna Serie, l'indice o gli indici gestiti da Borsa Italiana o da società con le quali Borsa Italiana S.p.A. abbia stipulato appositi accordi;

“Liquidazione” indica il regolamento in contanti;

“Livello Barriera” o **“Barriera”** indica il livello del Sottostante, indicato per ciascuna Serie nelle Condizioni Definitive e sempre inferiore al Livello di Riferimento Iniziale, al raggiungimento del quale si verifica un Evento Barriera;

“Livello di Riferimento” indica salvo quanto riportato all'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto, con riferimento a ciascun giorno e a ciascuna Serie:

- (A) se il Sottostante è un Indice Italiano il livello di apertura del relativo Sottostante calcolato facendo riferimento ai prezzi di apertura dei rispettivi Elementi Costitutivi dell'Indice. Il prezzo di apertura rappresenta, per ciascuna azione che compone l'Indice il prezzo d'asta di apertura come definito dall'articolo 1.3 del Regolamento dei Mercati Gestiti e Organizzati da Borsa Italiana S.p.A. (il “Prezzo d'Asta di Apertura”) e calcolato secondo le modalità di cui all'articolo 4.1.7 del medesimo Regolamento; qualora nella Data di Valutazione, relativamente ad uno o più titoli componenti l'Indice non venisse determinato il Prezzo d'Asta di Apertura, senza che si configuri un Evento di Turbativa di Mercato, l'Emittente (1) nel caso in cui esistano derivati sull'Indice quotati nel Mercato IDEM e aventi scadenza nella Data di Valutazione, utilizzerà il valore dell'Indice utilizzato dall'IDEM per la liquidazione dei derivati; (2) nel caso in cui non esistano derivati sull'Indice quotati nel Mercato IDEM e aventi scadenza alla Data di Valutazione, provvederà alla determinazione del valore dell'Indice tenendo conto dei Prezzi d'Asta di Apertura registrati dal/dai titolo/i nelle ultime cinque sedute in cui tale valore sia stato determinato e di ogni altro eventuale elemento oggettivo a disposizione; o
- (B) se il Sottostante non è un Indice Italiano, il livello del relativo Sottostante, calcolato facendo riferimento al livello di chiusura del relativo Sottostante,

in ogni caso come rilevato dall'Agente di Calcolo;

“**Livello di Riferimento Finale**” indica, fatto salvo quanto riportato all’articolo 4 delle Condizioni di Prodotto e secondo quanto previsto nella definizione di “Data di Valutazione”, l’importo corrispondente al Livello di Riferimento nella Data di Valutazione, come rilevato dall’Agente di Calcolo e senza tenere in considerazione eventuali modifiche successivamente pubblicate;

“**Livello di Riferimento Iniziale**” indica, fatto salvo quanto riportato all’articolo 4 delle Condizioni di Prodotto,

- (i) nel caso di offerta della relativa Serie precedentemente all’ammissione a quotazione della stessa, l’importo corrispondente al Livello di Riferimento nella Data di Determinazione, indicato nella Tabella A; o
- (ii) nel caso di ammissione a quotazione, l’importo corrispondente al Livello di Riferimento nella Data di Emissione, indicato nella Tabella B,

in entrambi i casi come rilevato dall’Agente di Calcolo e senza tenere in considerazione eventuali modifiche al valore del Sottostante successivamente pubblicate dallo Sponsor;

“**Livello Massimo**” indica, per ciascuna Serie, il valore dell’Indice Sottostante, indicato nella Tabella A e rilevato dall’Agente di Calcolo, al raggiungimento del quale l’Emittente può esercitare la facoltà di non dare corso all’emissione degli *Euro Bonus Certificates* e dei *Bonus Certificates Quanto*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l’offerta di cui alle relative Condizioni Definitive;

“**Lotto Minimo di Esercizio**” indica, per ciascuna Serie, il numero di *Euro Bonus Certificates* e *Bonus Certificates Quanto* indicati nella Tabella A e/o nella Tabella B come il Lotto Minimo di Esercizio;

“**Multiplo**” indica, con riferimento a ciascuna Serie il valore riportato nella Tabella A e/o nella Tabella B fatto salvo quanto previsto all’articolo 4 delle Condizioni di Prodotto del Regolamento;

“**Percentuale Bonus**” indica la percentuale indicata per ciascuna Serie nelle Condizioni Definitive;

“**Periodo di Offerta**” indica il periodo fissato dall’Emittente per l’offerta in sottoscrizione al pubblico, precedentemente all’ammissione a quotazione, della relativa Serie, secondo quanto indicato di volta in volta nella Tabella A delle Condizioni Definitive;

“**Periodo di Osservazione**” indica, con riferimento a ciascuna Serie, i Giorni di Negoziazione del periodo che decorre dalla Data di Emissione (inclusa) fino al momento (incluso) in cui viene determinato il Livello di Riferimento Finale, alla Data di Valutazione;

“**Portatore**” indica ogni soggetto che, in ottemperanza al diritto tedesco, risulta essere il legale possessore dei *Bonus Certificates* e che comunque di volta in volta risulta essere titolare del conto detenuto presso un intermediario aderente al sistema di gestione accentratata presso l’Agente di Compensazione;

“**Prezzo di Sottoscrizione**” indica il prezzo, indicato nella tabella A, al quale sarà possibile sottoscrivere i *Bonus Certificates* durante il Periodo di Offerta;

“Prezzo Indicativo” indica, in relazione a ciascuna Serie, il prezzo dei *Bonus Certificates* determinato dall’Emittente in sede di ammissione alla quotazione di ogni singola emissione, indicato nella Tabella B

“Serie” indica ciascuna serie di *Euro Bonus Certificates* e *Bonus Certificates Quanto* emessa ai sensi del Programma, come identificata dal relativo codice ISIN;

“Sottostante” indica, per ciascuna Serie, l’Indice che sarà indicato quale Sottostante nella Tabella A e/o nella Tabella B;

“Spese” indica, in relazione ai *Bonus Certificate*, qualunque tassa, imposta, commissione e/o spesa dovuta in relazione al possesso, al trasferimento ovvero all’esercizio dei *Bonus Certificates* (comprese quelle dovute all’intermediario negoziatore);

“Sponsor dell’Indice” indica la società che calcola e gestisce l’Indice, come indicato nella Tabella A e/o nella Tabella B;

“Sponsor Successivo” indica la società che ha sostituito lo Sponsor dell’Indice in relazione al calcolo e alla gestione dell’Indice medesimo;

“Tabella A” indica la tabella, contenuta nelle Condizioni Definitive, riepilogativa delle caratteristiche di ciascuna Serie offerta al pubblico;

“Tabella B” indica la tabella, contenuta nelle Condizioni Definitive, riepilogativa delle caratteristiche di ciascuna Serie ammessa a quotazione;

“Tasso di Cambio” indica, in relazione agli *Euro Bonus Certificates*, per ciascuna Serie, con riferimento al Sottostante in ogni giorno, il tasso di cambio in un dato giorno tra la Valuta di Riferimento e la Valuta di Liquidazione (espresso quale numero di unità, o frazioni, della Valuta di Riferimento necessarie per acquistare un’unità nella Valuta di Liquidazione),

- (i) determinato dal sistema “*Grossbanken-fixing*” alle ore 13.00 circa (ora dell’Europa Centrale, di seguito “**CET**”, *Central European Time*) e pubblicato sulla pagina REUTERS <OPTREF> (ovvero rilevato ad un orario approssimativamente vicino alle ore 13:00 dall’Agente di Calcolo), come rilevato dall’Agente di Calcolo. Ove in un dato giorno il Tasso di Cambio non fosse determinato dal sistema “*Grossbanken-fixing*” con le modalità di cui sopra, lo stesso sarà determinato dall’Agente di Calcolo facendo riferimento al tasso di cambio (*fixing*) tra la Valuta di Riferimento e la Valuta di Liquidazione rilevato dalla Banca Centrale Europea e pubblicato alle ore 14:15 CET circa sulla pagina REUTERS <ECB37> e sul sito internet www.ecb.int, o
- (ii) qualora il sistema “*Grossbanken-fixing*” non determini il Tasso di Cambio relativo ad uno specifico Sottostante determinato facendo riferimento al tasso di cambio (*fixing*) tra la Valuta di Riferimento e la Valuta di Liquidazione rilevato da una Banca Centrale di volta in volta indicata nelle relative Condizioni Definitive.

Per ogni Indice Asiatico, il relativo Tasso di Cambio è rilevato alla Data di Valutazione; per ogni Sottostante diverso dagli Indici Asiatici il relativo Tasso di Cambio è rilevato il primo Giorno di Negoziazione successivo alla Data di Valutazione;

“**Valuta di Liquidazione**” indica l’Euro; e

“**Valuta di Riferimento**” indica, per ciascuna Serie relativa ai *Bonus Certificates Quanto*, l’Euro quale valuta scelta convenzionalmente per esprimere il Sottostante, senza applicazione di alcun tasso di cambio; in relazione agli *Euro Bonus Certificates* indica, per ciascuna Serie, la valuta indicata nelle Condizioni Definitive; la Valuta di Riferimento rappresenta la divisa di denominazione del Sottostante.

I termini che iniziano con la lettera maiuscola non definiti nelle presenti Condizioni di Prodotto avranno il significato agli stessi attribuito nelle Condizioni Generali del presente Regolamento.

2. Forma e trasferimento dei *Bonus Certificates*

I *Bonus Certificates* sono emessi in regime di dematerializzazione ed accentrati presso la Monte Titoli S.p.A., ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 213/1998 e successive modifiche ed integrazioni e delle relative disposizioni attuative. Non è quindi prevista la consegna di certificati fisici rappresentativi di uno o più *Bonus Certificates*.

Il trasferimento dei *Bonus Certificates* avverrà in conformità con la legge applicabile e secondo le procedure che verranno definite dall’Agente per la Compensazione tramite le cui registrazioni tutti i *Bonus Certificates* verranno trasferiti.

Il termine “**Portatore**” contenuto nel Regolamento identifica ogni soggetto che, in ottemperanza al diritto tedesco, risulta essere il legale possessore dei *Bonus Certificates* e che comunque di volta in volta risulta essere titolare del conto detenuto presso un intermediario aderente al sistema di gestione accentrata presso l’Agente di Compensazione.

3. Esercizio dei *Bonus Certificates*

3.1 Esercizio e relativa rinuncia

3.1.1 Esercizio dei *Bonus Certificates*

Ciascun Lotto Minimo di Esercizio di *Bonus Certificates* - che non sia stato precedentemente rimborsato, riacquistato o cancellato - sarà automaticamente esercitato alla Data di Scadenza e troverà applicazione quanto previsto all’articolo 3.2 delle Condizioni di Prodotto del Regolamento. Il termine “esercizio” o termini simili si intendono riferiti ad ogni *Bonus Certificates* che verrà automaticamente esercitato alla Data di Scadenza secondo le presenti disposizioni.

3.1.2 Rinuncia all’esercizio automatico

Nonostante quanto previsto al punto 3.1.1 che precede, il Portatore avrà la facoltà di rinunciare in tutto o in parte all’esercizio automatico:

- (i) per quanto concerne i *Bonus Certificates Quanto*, inviando una Dichiarazione di Rinuncia all’Agente di Liquidazione entro le ore **10:00 CET** (a) del Giorno di Negoziazione immediatamente successivo alla Data di Scadenza ovvero, (b) in presenza di un Evento di Turbativa di Mercato, del Giorno Lavorativo

immediatamente successivo alla Data di Valutazione, se posteriore alla Data di Scadenza;

- (ii) per quanto riguarda gli *Euro Bonus Certificates*, nonostante quanto previsto al punto 3.1.1 che precede, il Portatore avrà la facoltà di rinunciare, in tutto o in parte all'esercizio automatico, inviando una Dichiarazione di Rinuncia all'Agente di Liquidazione:
- a. in relazione agli *Euro Bonus Certificates* che non abbiano come Sottostante gli Indici Italiani, entro le ore **17:00** CET del (1) Giorno di Negoziazione immediatamente successivo alla Data di Scadenza ovvero, (2) in presenza di un Evento di Turbativa del Mercato, del Giorno Lavorativo immediatamente successivo alla Data di Valutazione, se posteriore alla Data di Scadenza; e
 - b. in relazione agli *Euro Bonus Certificates* sugli Indici Italiani, entro le ore **10:00** CET (1) della Data di Scadenza ovvero, (2) in presenza di un Evento di Turbativa del Mercato, del Giorno Lavorativo immediatamente successivo alla Data di Valutazione, se posteriore alla Data di Scadenza.

Non sarà valida ogni Dichiarazione di Rinuncia che non sia stata inviata nel rispetto del presente articolo e/o che non sia stata ricevuta dall'Agente di Liquidazione:

- a) entro le ore indicate nel precedente punto (i), per quanto riguarda *Bonus Certificates Quanto*;
- b) entro le ore indicate nel precedente punto (ii), per quanto riguarda gli *Euro Bonus Certificates*.

La Dichiarazione di Rinuncia deve contenere le seguenti informazioni:

- 1) Serie, codice ISIN e numero di *Bonus Certificates* posseduti dal Portatore;
- 2) numero di *Bonus Certificates* – pari almeno ad un Lotto Minimo di Esercizio o a multipli dello stesso - relativamente ai quali viene effettuata la rinuncia all'esercizio automatico;
- 3) numero di conto del Portatore presso l'intermediario aderente al sistema Monte Titoli S.p.A. su cui sono depositati i *Bonus Certificates* oggetto di rinuncia; e
- 4) nome, indirizzo e numero di telefono e di fax del Portatore.

Il modello della Dichiarazione di Rinuncia è riportato al Capitolo VI.

Se il diritto di rinuncia all'esercizio automatico non fosse validamente esercitato, troverà applicazione l'esercizio automatico dei *Bonus Certificates* alla Data di Scadenza, secondo le modalità previste al punto 3.1.1.

La Dichiarazione di Rinuncia dovrà essere inviata via fax all'Agente di Liquidazione al seguente recapito: Deutsche Bank S.p.A., Direzione Generale - Ufficio Titoli, Piazza del Calendario 3 - 20126 Milano Tel 02-4024 3018 / Fax 02-4024 2790 - all'attenzione di Raffaella Tregnaghi.

La Dichiarazione di Rinuncia si intenderà ricevuta dall'Agente di Liquidazione all'orario indicato sul fax.

3.2 Liquidazione

Ogni Lotto Minimo di Esercizio di *Bonus Certificates* conferisce al Portatore il diritto di ricevere dall'Emittente l'Importo di Liquidazione al netto delle Spese con valuta alla Data di Liquidazione.

Ai fini di cui alla presente Condizione di Prodotto del Regolamento e ai sensi di quanto segue, il pagamento dell'Importo di Liquidazione sarà effettuato da un Agente, per conto dell'Emittente, accreditando o trasferendo l'importo sul conto dell'intermediario negoziatore del Portatore presso l'Agente per la Compensazione. Tale pagamento sarà effettuato secondo le procedure proprie dell'Agente per la Compensazione.

Tutti i pagamenti sono soggetti alle disposizioni in materia tributaria ed alle leggi applicabili nel luogo in cui il pagamento è effettuato in conformità alle previsioni di cui all'articolo 6 delle Condizioni Generali del Regolamento.

3.3 Rinuncia all'Esercizio

3.3.1 Valutazioni

La Dichiarazione di Rinuncia incompleta o tardivamente inviata sarà considerata nulla ed inefficace. Qualsiasi valutazione circa la validità formale e sostanziale della Dichiarazione di Rinuncia verrà effettuata dall'Agente di Liquidazione ed avrà valore definitivo e vincolante per l'Emittente e per il Portatore. Le Dichiarazioni di Rinuncia ritenute, ai sensi di quanto precede, incomplete o non debitamente compilate saranno considerate nulle e inefficaci.

Nel caso in cui tale Dichiarazione di Rinuncia sia successivamente corretta in modo ritenuto soddisfacente dall'Agente di Liquidazione, la Dichiarazione di Rinuncia, in tal modo modificata, verrà considerata come una nuova Dichiarazione di Rinuncia presentata al momento in cui le modifiche sopra menzionate sono ricevute dall'Agente di Liquidazione.

Laddove l'Agente di Liquidazione ritenga che la Dichiarazione di Rinuncia sia invalida o incompleta, lo stesso si impegna a comunicare tale circostanza nel più breve tempo possibile al Portatore interessato.

3.3.2 Invio della Dichiarazione di Rinuncia

L'invio della Dichiarazione di Rinuncia costituisce una decisione irrevocabile del Portatore di rinunciare all'esercizio automatico dei *Bonus Certificates* cui si riferisce.

Le Dichiarazioni di Rinuncia non potranno più essere ritirate dopo che siano state ricevute dall'Agente di Liquidazione. Successivamente all'invio della Dichiarazione di Rinuncia, i *Bonus Certificates* cui la dichiarazione si riferisce non potranno più essere trasferiti.

3.4 Responsabilità dell'Emittente, dell'Agente di Liquidazione e degli Agenti. Diritti sul Sottostante

In assenza di dolo o colpa grave, l'Emittente, l'Agente di Liquidazione, l'Agente di Calcolo ed ogni altro Agente non saranno in alcun modo responsabili per errori od omissioni nella determinazione e/o diffusione di dati, variabili e/o parametri calcolati e/o pubblicati da soggetti terzi e utilizzati ai sensi del presente Regolamento.

I calcoli e le determinazioni effettuati dall'Emittente, dall'Agente di Liquidazione, dall'Agente di Calcolo e, ove applicabile, da ogni altro Agente ai sensi del presente Regolamento avranno, in mancanza di errori manifesti, carattere definitivo e vincolante per i Portatori e per l'Emittente.

L'acquisto e/o il possesso dei *Bonus Certificates* non conferisce al relativo Portatore alcun diritto sul Sottostante (sia esso di voto, di ripartizione degli utili o altro) o su ogni altro tipo di bene in relazione al quale viene calcolato l'Importo di Liquidazione.

3.5 Spese

Qualunque tassa, imposta, commissione e/o spesa eventualmente dovuta in relazione al possesso, al trasferimento ovvero all'esercizio di ciascun *Bonus Certificate* (comprese quelle dovute all'intermediario negoziatore) saranno a carico del rispettivo Portatore.

Con riferimento ad eventuali commissioni dovute in connessione alla sottoscrizione dei Certificates si rinvia a quanto previsto nelle Condizioni Definitive.

3.6 Rischi di Esercizio e Liquidazione

L'esercizio e la liquidazione dei *Bonus Certificates* sono soggetti a tutte le leggi, norme e procedure vigenti in materia alla data d'esercizio o, se del caso, alla Data di Liquidazione, così che l'Emittente, l'Agente di Liquidazione, l'Agente di Calcolo e/o ogni altro Agente non potranno essere ritenuti in alcun modo responsabili se, nonostante l'adozione di ogni ragionevole sforzo, sarà loro impossibile dare corso alle operazioni previste in conseguenza dell'osservanza di tali leggi, regolamenti o procedure. L'Emittente, l'Agente di Liquidazione, l'Agente di Calcolo e/o ogni altro Agente non potranno in alcun modo essere ritenuti responsabili di eventuali azioni o omissioni dell'Agente per la Compensazione per quel che riguarda l'adempimento dei doveri che allo stesso competono in relazione ai *Bonus Certificates*.

3.7 Lotto di Esercizio

Il numero di *Bonus Certificates* esercitati non potrà essere inferiore al Lotto Minimo di Esercizio o diverso da multipli interi dello stesso. Ogni tentativo di esercitare i *Bonus Certificates* in violazione della presente disposizione sarà nullo e inefficace.

4. Eventi Rilevanti ed Eventi di Turbativa del Mercato

4.1 Indici

4.1.1 Definizioni

“Borsa di Riferimento” (i) con riferimento ad un Indice, si rinvia alla definizione contenuta nell’articolo 1 delle Condizioni di Prodotto del Regolamento e (ii) con riferimento ad un Elemento Costitutivo dell’Indice, indica il/i mercato/i di riferimento che l’Agente di Calcolo ritenga adatto/i alla valutazione di tale Elemento Costitutivo dell’Indice per poter determinare il Livello di Riferimento;

“Indice” indica l’indice specificato nella definizione di “Sottostante” nell’articolo 1 delle Condizioni di Prodotto del Regolamento;

“Mercato Correlato” indica con riferimento a un Indice o ad un Elemento Costitutivo dell’Indice, ogni mercato regolamentato in cui sono trattati i contratti di opzione o *future* su tale Indice o Elemento Costitutivo dell’Indice, come stabilito dell’Agente di Calcolo;

“Ora di Riferimento” indica, con riferimento ad un Indice o un Elemento Costitutivo dell’Indice, l’ora in cui il relativo Sponsor dell’Indice stabilisce il livello o il prezzo di tale Indice o Elemento Costitutivo dell’Indice al fine di determinare il Livello di Riferimento;

“Stato Correlato” indica:

- (i) ogni Stato (o autorità politica o regolamentare) in cui la Valuta di Riferimento o la Valuta di Liquidazione abbia corso legale; e
- (ii) ogni Stato (od autorità politica o regolamentare) con cui un Indice o un Elemento Costitutivo dell’Indice abbia un collegamento sostanziale; al fine di determinare quando si verifica tale collegamento, l’Agente di Calcolo può, senza alcuna limitazione, fare riferimento al Paese in cui l’Indice è calcolato o pubblicato, ovvero il Paese in cui la società emittente del relativo elemento costitutivo è stata costituita e/o ad ogni altro fattore che ritenga appropriato;

tutto come determinato dall’Agente di Calcolo;

“Valuta di Riferimento” (i) con riferimento all’Indice, si rinvia alla definizione contenuta nell’articolo 1 delle Condizioni di Prodotto del Regolamento e (ii) con riferimento a un Elemento Costitutivo dell’Indice, indica la valuta di denominazione o di quotazione di tale Elemento Costitutivo dell’Indice ovvero la valuta che con ciascuno di tali elementi, come del caso, presenta il collegamento più stretto, secondo quanto stabilito dall’Agente di Calcolo.

4.1.2 **Evento di Turbativa di Mercato**

Non appena possibile l’Agente di Calcolo darà notizia ai Portatori, con le modalità di cui all’articolo 4 delle Condizioni Generali del Regolamento, del verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato in una delle date in cui l’Agente di Calcolo medesimo avrebbe dovuto, ove non si fosse verificato un tale evento, rilevare il livello di un Indice, come previsto dalle Condizioni di Prodotto del Regolamento.

Per **“Evento di Turbativa del Mercato”** si intende:

- 4.1.2.1 il verificarsi o il sussistere, in un Giorno di Negoziazione nell’orario che per il relativo Indice o Elemento Costitutivo dell’Indice rappresenta l’Ora di Riferimento o in un qualsiasi momento nell’ora che precede l’Ora di Riferimento per il relativo Indice o Elemento Costitutivo dell’Indice;

- (A) di una sospensione o limitazione imposta (anche per motivi diversi da movimenti di prezzo eccedenti i limiti ammessi dalla relativa Borsa di Riferimento o dal Mercato Correlato):
 - 4.1.2.1.1 all'insieme delle contrattazioni su una Borsa di Riferimento; o
 - 4.1.2.1.2 alle contrattazioni su un Mercato Correlato relative a contratti di opzione o *futures* su o collegati a un Indice o ad un Elemento Costitutivo dell'Indice; o
 - 4.1.2.1.3 alle contrattazioni in un qualsiasi mercato sul quale un Elemento Costitutivo dell'Indice sia quotato o negoziato; o
 - (B) di un qualsiasi evento che abbia come effetto la capacità di turbare o pregiudicare (secondo le valutazioni dell'Agente di Calcolo) la capacità in genere dei partecipanti al mercato di effettuare su una Borsa di Riferimento transazioni sul relativo Indice o Elemento Costitutivo dell'Indice ovvero di ottenerne il rispettivo valore ovvero di effettuare su un Mercato Correlato transazioni su contratti di opzione o *futures* su o in relazione a tale Indice o Elemento Costitutivo dell'Indice ovvero di ottenerne il rispettivo valore; o
- 4.1.2.2. l'apertura in un Giorno di Negoziazione della Borsa di Riferimento o di un qualsiasi Mercato Correlato anticipatamente rispetto al normale Orario di Apertura, ad esclusione dei casi in cui l'apertura anticipata è stata annunciata dalla Borsa di Riferimento o dal Mercato Correlato almeno un'ora prima (aa) del normale orario di apertura di tale Borsa di Riferimento o Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione ovvero (bb) se precedente, del termine ultimo (ove applicabile) per la presentazione degli ordini da eseguire sulla Borsa di Riferimento o sul Mercato Correlato all'Ora di Riferimento in tale Giorno di Negoziazione. Per **“Orario di Apertura”** si intende l'orario giornaliero programmato per l'apertura della Borsa di Riferimento o del Mercato Correlato; in tale orario non rientrano le sessioni di negoziazione *after hours* ed ogni altra sessione di negoziazione che sia al di fuori del normale orario di negoziazione; ovvero
- 4.1.2.3. la chiusura in un Giorno di Negoziazione della Borsa di Riferimento o di un qualsiasi Mercato Correlato anticipatamente rispetto al normale Orario di Chiusura, ad esclusione dei casi in cui la chiusura anticipata è stata annunciata dalla Borsa di Riferimento o dal Mercato Correlato almeno un'ora prima (aa) del normale orario di chiusura di tale Borsa di Riferimento o Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione ovvero (bb) se precedente, del termine ultimo applicabile per la presentazione degli ordini da eseguire sulla Borsa di Riferimento o sul Mercato Correlato all'Ora di Riferimento in tale Giorno di Negoziazione. Per **“Orario di Chiusura”** si intende l'orario giornaliero programmato per la chiusura della Borsa di Riferimento o del Mercato Correlato; in tale orario non rientrano le sessioni di

- negoziazione *after hours* ed ogni altra sessione di negoziazione che sia al di fuori del normale orario di negoziazione; ovvero
- 4.1.2.4. la dichiarazione di una moratoria generale relativamente ad attività bancarie in qualsiasi Stato Correlato,
 - 4.1.2.5. il verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato previsto ai precedenti punti 4.1.2.1, 4.1.2.2, 4.1.2.3, e 4.1.2.4 in una Data di Determinazione. In tal caso per Data di Determinazione si deve intendere il primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Turbativa del Mercato successivo alla Data di Determinazione originariamente prevista. Tuttavia, nel caso in cui tutti gli otto Giorni di Negoziazione successivi alla Data di Determinazione originariamente prevista sussista un Evento di Turbativa del Mercato, l'Emittente si riserva la facoltà di non dare corso all'emissione dei *Bonus Certificates*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive. Qualora si verificasse tale circostanza, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori sul sito internet: www.x-markets.it;
 - 4.1.2.6. qualora in una Data di Determinazione l'Agente di Calcolo constati che il valore dell'indice Sottostante sia pari o superiore al Livello Massimo indicato nella relativa Tabella A. In tal caso l'Emittente avrà la facoltà discrezionale di non dare corso all'emissione dei *Bonus Certificates*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive. Qualora si verificasse tale circostanza, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori sul sito internet: www.x-markets.it;

se, nella determinazione effettuata dall'Agente di Calcolo gli eventi sopra descritti sono rilevanti. Nella valutazione di cosa è "rilevante" l'Agente di Calcolo potrà avere riguardo ad ogni avvenimento che a sua ragionevole descrizione ritenga appropriato.

4.1.3 Eventi Rilevanti

L'Agente di Calcolo darà notizia ai Portatori, non appena possibile e in ottemperanza alla Condizione Generale 4, di ogni decisione assunta ai sensi dei punti 4.1.3.1 o 4.1.3.2 che seguono.

- 4.1.3.1. Se un Indice:

- 4.1.3.1.1. Non è calcolato e comunicato dal relativo Sponsor dell'Indice, ma viene calcolato e pubblicato da uno Sponsor Successivo ritenuto idoneo dall'Agente di Calcolo; o
- 4.1.3.1.2. Viene sostituito da un successivo indice che utilizzi, secondo l'Agente di Calcolo, formula e metodi di calcolo uguali o simili a quelli utilizzati per il calcolo dell'Indice,

in ciascun caso quell'Indice sarà l'indice come calcolato e comunicato da tale Sponsor Successivo o indice successivo, a seconda del caso e, ove necessario, come determinato dall'Agente di Calcolo, moltiplicato per un coefficiente di

adeguamento che assicuri la continuità con l'Indice Sottostante indicato originariamente.

- 4.1.3.2. Se il relativo Sponsor dell'Indice o, ove applicabile, lo Sponsor Successivo: (i) apporta – o comunica che apporterà – una modifica rilevante alla formula del rispettivo Indice o, comunque (salvo che si tratti di modifiche alla formula che si rendano necessarie per mantenere l'Indice a seguito di modifiche alle azioni che lo compongono, capitalizzazione o altri eventi simili) (una **"Modifica dell'Indice"**), o (ii) cancelli definitivamente quell'Indice (una **"Cancellazione dell'Indice"**), o (iii) non riesca a calcolare e comunicare tale Indice (**"Turbativa dell'Indice"**) e, in ciascuna ipotesi, non trovino applicazione le Condizioni di Prodotto 4.1.3.1.1 o 4.1.3.1.2, allora l'Emittente potrà annullare i *Bonus Certificates*, dandone la relativa comunicazione ai Portatori ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni Generali del Regolamento. In caso di annullamento dei *Bonus Certificates*, l'Emittente corrisponderà ai Portatori, per ciascun *Bonus Certificate* detenuto, un importo corrispondente al valore di mercato dei *Bonus Certificates*, il tutto secondo quanto determinato dall'Agente di Calcolo che agirà in buona fede e secondo la ragionevole prassi commerciale. Il pagamento sarà effettuato con le modalità che verranno comunicate ai Portatori ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni Generali del Regolamento. In tal caso ogni altro obbligo dell'Emittente in relazione ai *Bonus Certificates* aventi come sottostante l'Indice in relazione al quale si è verificato un Evento Rilevante si intenderà venuto meno.
- 4.1.3.3. L'Agente di Calcolo, su richiesta scritta dell'Emittente, comunicherà non appena possibile ai Portatori ogni decisione assunta entro la data in cui tale richiesta è ricevuta, ai sensi del presente articolo 4 delle Condizioni di Prodotto del Regolamento. Ogni documento relativo a tale decisione sarà messo a disposizione dei Portatori dall'Agente di Calcolo.

5. Legge applicabile e foro competente

I *Bonus Certificates* sono regolati dalla legge tedesca.

L'Emittente si impegna altresì a rispettare tutti gli obblighi derivanti dalla legge applicabile ed ad ottemperare agli adempimenti informativi da effettuare nei confronti della Consob, Borsa Italiana S.p.A. e del mercato.

Per ogni controversia relativa ai *Bonus Certificates* il foro competente è quello di Francoforte sul Meno (Germania) ovvero, ove il Portatore sia un consumatore ai sensi dell'articolo 3, D.lgs. n. 206/2005 (c.d. "Codice del Consumo"), il foro nella cui circoscrizione questi ha la residenza o il domicilio elettivo.

(II) CONDIZIONI GENERALI

1. Carattere contrattuale dei *Bonus Certificates*

I diritti connessi ai *Bonus Certificates* costituiscono un'obbligazione contrattuale diretta, chirografaria e non subordinata dell'Emittente e si collocano *pari passu* nella loro categoria e con tutte le altre obbligazioni dell'Emittente, in essere e future, dirette, chirografarie e non garantite, salve le prelazioni ed i privilegi di

legge. I *Bonus Certificates* non sono assistiti da alcuna garanzia, né reale né personale, salvo quanto previsto all'articolo 8 delle Condizioni Generali del Regolamento.

2. Estinzione Anticipata e rimborso

Nel caso in cui l'Emittente rilevi che, (i) l'adempimento delle obbligazioni relative ai *Bonus Certificates* sia divenuto contrario alla legge ovvero, per intervenute modifiche legislative o della disciplina fiscale, impossibile o eccessivamente oneroso, ovvero (ii) abbia accertato che sia divenuto contrario alla legge ovvero, per intervenute modifiche legislative o della disciplina fiscale, impossibile o eccessivamente oneroso mantenere i propri contratti di copertura sui *Bonus Certificates*, l'Emittente stesso potrà, a sua discrezione, estinguere anticipatamente i *Bonus Certificates*, inviando una comunicazione ai Portatori secondo quanto previsto all'art. 4 delle Condizioni Generali del Regolamento.

Nel caso in cui l'Emittente estingua anticipatamente i *Bonus Certificates* secondo quanto sopra previsto, ciascun Portatore avrà diritto a ricevere, nei limiti delle leggi applicabili ai sensi del Regolamento, per ogni *Bonus Certificate* detenuto un importo corrispondente al valore di mercato dello stesso, il tutto come determinato dall'Agente di Calcolo che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi commerciale. Il pagamento verrà effettuato secondo le modalità comunicate ai Portatori ed in conformità alle previsioni contenute all'art. 4 delle Condizioni Generali del Regolamento.

3. Acquisti di *Bonus Certificates* da parte dell'Emittente

L'Emittente potrà in qualsiasi momento acquistare i *Bonus Certificates* sul mercato, anche tramite offerte pubbliche di acquisto, o per trattativa privata e potrà detenere, rivendere o procedere all'annullamento dei *Bonus Certificates* così acquistati.

4. Comunicazioni

4.1 Validità delle comunicazioni

Ogni comunicazione diretta ai Portatori, comprese quelle relative alle modifiche al Regolamento, si intenderà valida se (i) pubblicata sul sito internet www.x-markets.it per tutto il tempo in cui la relativa Serie non sarà ammessa a quotazione, e non anche, per esempio, tramite avviso di borsa; (ii) effettuata tramite Borsa Italiana S.p.A. a seguito dell'ammissione a quotazione della relativa Serie e, comunque, secondo quanto previsto dalla normativa, anche di natura regolamentare, dell'ordinamento italiano.

5. Nomina e revoca degli Agenti, dell'Agente di Calcolo, dell'Agente di Liquidazione, determinazioni e modifiche

L'Emittente si riserva il diritto di sostituire o revocare il mandato all'Agente ovvero di nominare ulteriori Agenti purché, per quanto riguarda l'Agente Principale, la revoca del mandato divenga efficace successivamente alla nomina di un nuovo Agente Principale.

La comunicazione relativa alla nomina, sostituzione o revoca dell'Agente deve essere effettuata ai Portatori secondo le disposizioni contenute all'articolo 4 delle Condizioni Generali del Regolamento.

L'Agente agisce in via esclusiva per conto dell'Emittente e non può assumere obblighi o doveri né alcun rapporto di mandato con rappresentanza o fiduciario nei confronti dei Portatori.

5.1 Agente di Calcolo

L'Emittente assume i doveri dell'agente di calcolo (l'**"Agente di Calcolo"** definizione che comprende anche eventuali agenti di calcolo successivamente nominati), salvo che non decida di nominare un nuovo Agente di Calcolo, secondo le disposizioni qui di seguito riportate.

L'Emittente, inoltre, si riserva il diritto di nominare un nuovo ente che svolga le funzioni di Agente di Calcolo, purché la revoca del mandato divenga efficace successivamente alla nomina del nuovo Agente di Calcolo.

La nomina, sostituzione o revoca deve essere comunicata ai Portatori secondo le disposizioni contenute all'articolo 4 delle Condizioni Generali del Regolamento.

L'Agente di Calcolo (ad esclusione del caso in cui tale ruolo venga svolto dall'Emittente stesso) agisce in via esclusiva per conto dell'Emittente e non può assumere obblighi o doveri né alcun rapporto di mandato con rappresentanza o fiduciario nei confronti dei Portatori.

Qualora lo ritenga opportuno, l'Agente di Calcolo può, con il consenso dell'Emittente, delegare le proprie attività ad un soggetto terzo. L'eventuale delega non implica esonero o limitazione della responsabilità dell'Agente di Calcolo.

5.2 Agente di Liquidazione

L'Emittente si riserva il diritto di sostituire o revocare il mandato all'Agente di Liquidazione ovvero di nominare ulteriori Agenti di Liquidazione, purché la revoca del mandato divenga efficace successivamente alla nomina in Italia di un nuovo Agente di Liquidazione.

La comunicazione relativa alla nomina, sostituzione o revoca dell'Agente di Liquidazione deve essere effettuata ai Portatori secondo le disposizioni contenute all'articolo 4 delle Condizioni Generali del Regolamento.

L'Agente di Liquidazione agisce in via esclusiva per conto dell'Emittente e non può assumere obblighi o doveri né alcun rapporto di mandato con rappresentanza o fiduciario nei confronti dei Portatori.

5.3 Modifiche al Regolamento

L'Emittente potrà apportare modifiche al Regolamento senza necessità di ottenere il preventivo consenso dei Portatori e con le modalità che riterrà ragionevolmente opportune, purché tali modifiche non peggiorino i diritti o gli interessi dei Portatori e siano intese a correggere un errore manifesto o acclarato ovvero finalizzate a eliminare ambiguità od imprecisioni nel testo.

La comunicazione relativa a tale modifica deve essere effettuata al Portatore secondo le disposizioni contenute all'articolo 4 delle Condizioni Generali del Regolamento.

6. Imposte e tasse

Le spese a carico del Portatore sono quelle previste nella definizione di "Spese" contenuta nel Regolamento. I pagamenti derivanti dall'esercizio dei *Bonus Certificates* sono soggetti alla normativa fiscale o di altra natura applicabile (incluse ove applicabili le disposizioni di legge che impongono detrazioni o ritenute, anche in conto, di ogni tassa, imposta o altro tributo di qualunque natura). L'Emittente non può essere ritenuto responsabile né comunque obbligato a effettuare pagamenti di alcuna tassa, imposta, onere, ritenuta o altro importo a qualunque titolo dovuto in conseguenza di, o in relazione con, la proprietà, il trasferimento, il pagamento dei *Bonus Certificates*. Pertanto il Portatore interessato sarà responsabile e/o tenuto alla corresponsione delle suddette somme e sarà tenuto a rimborsare all'Emittente ogni tale perdita, costo e qualsiasi altro onere sostenuto in riferimento a ciascuna tassa, imposta, onere, ritenuta o altro pagamento in relazione a qualunque tributo di qualunque natura in cui l'Emittente stesso sia incorso in relazione ai *Bonus Certificates* appartenenti al Portatore medesimo. L'Emittente ha il diritto, ma non l'obbligo, di trattenere o detrarre da qualunque somma dovuta o, a seconda dei casi, da qualunque consegna da effettuarsi al Portatore, quella somma o percentuale che sia necessaria al fine di contabilizzare o di versare la tassa, l'imposta, l'onere, la ritenuta o altro pagamento in relazione a qualunque tributo di qualunque natura in ipotesi.

7. Ulteriori emissioni

L'Emittente si riserva il diritto di emettere a sua discrezione e senza il preventivo assenso dei Portatori ulteriori titoli facenti parte della stessa Serie emessa.

8. Sostituzioni

8.1 Sostituzioni dell'Emittente

L'Emittente si riserva il diritto (a sua discrezione e senza il preventivo assenso dei Portatori) di sostituire a se stesso quale obbligato principale in relazione ai *Bonus Certificates* una società allo stesso collegata o da questo controllata (il "Sostituto") subordinatamente alle seguenti condizioni:

- 8.1.1 che le obbligazioni assunte dal Sostituto, in relazione ai *Bonus Certificates*, siano garantite da Deutsche Bank AG, che si è impegnata in modo irrevocabile e incondizionato a garantire tali obbligazioni sottoscrivendo la garanzia fornita in bozza a Borsa Italiana S.p.A. in sede di rilascio del giudizio di ammissibilità del Programma;
- 8.1.2 tutte le azioni, le condizioni e le attività che siano rispettivamente da intraprendere, da soddisfare e da fare (compreso l'ottenimento dei permessi eventualmente necessari), al fine di assicurare che i *Bonus Certificates* rappresentino obbligazioni legali, valide e vincolanti del Sostituto, siano state intraprese, adempiute e fatte e rimangano valide e vincolanti;
- 8.1.3 l'Emittente abbia comunicato detta sostituzione a Borsa Italiana S.p.A. e ai Portatori con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data della prospettata sostituzione, secondo quanto previsto all'articolo 4 delle Condizioni Generali del Regolamento.

In caso di sostituzione dell'Emittente, ogni riferimento all'Emittente che ricorre nel Regolamento andrà interpretato, da quel momento in poi, quale riferimento al Sostituto.

9. Efficacia delle disposizioni del Regolamento

La nullità di una o più delle disposizioni contenute nel Regolamento non determinerà la nullità delle altre disposizioni ivi contenute.

10. Definizioni

I termini che iniziano con la lettera maiuscola non definiti nelle presenti Condizioni Generali del Regolamento avranno il significato loro assegnato nelle Condizioni di Prodotto del Regolamento.

II. DICHIARAZIONE DI RINUNCIA DI ESERCIZIO

(da compilare a cura del Portatore)

SI PREGA DI USARE CARATTERI IN MAIUSCOLO

[La presente comunicazione dovrà essere inviata, debitamente compilata, all'Agente di Liquidazione. Ove la presente dichiarazione fosse ritenuta dall'Agente di Liquidazione incompleta o non adeguata, la stessa sarà inefficace. Ove la dichiarazione incompleta o non adeguata fosse successivamente corretta in un modo ritenuto appropriato dall'Agente di Liquidazione, essa sarà considerata quale nuova dichiarazione inviata all'ora in cui è ricevuta dall'Agente di Liquidazione.]

[Dettagli dell'emissione: Serie [●], Codice ISIN [●] (i "Bonus Certificates")]

A: Deutsche Bank S.p.A.
Direzione Generale - Ufficio Titoli
Piazza del Calendario 3
20126 Milano
Tel 02-4024 3018 / Fax 02-4024 2790
All'attenzione di Raffaella Tregnaghi

Oggetto: «Deutsche Bank AG Bonus Certificates su [●]»

1. **Numero di Bonus Certificates detenuti dal Portatore**

Il/i sottoscritto/i detiene/detengono *Bonus Certificates* nel numero che segue:

[●]

2. **Numero di Bonus Certificates per i quali si rinuncia all'esercizio**

Il/i sottoscritto/i rinuncia/no all'esercizio automatico a scadenza dei seguenti *Bonus Certificates*:

[●]

3. **Estremi del conto**

I *Bonus Certificates* in relazione ai quali si rinuncia all'esercizio automatico sono depositati sul conto n. [●] presso [●] (specificare l'intermediario aderente al sistema Monte Titoli S.p.A. presso il quale i *Bonus Certificates* sono depositati).

Il/i sottoscritto/i con la presente rinuncia all'esercizio automatico dei *Bonus Certificates* indicati al paragrafo 2 che precede.

Nome del/dei Portatore/i: [●]

Indirizzo completo: [●]

Numero di telefono e numero di fax: [●]

Firma del Portatore: [●]

Luogo e data: [●]